

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere - Rel.

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 2136 R.G. anno 2023 proposto da:

Ba.St., elettivamente domiciliata in NAPOLI (...), presso lo studio dell'avvocato Ma.Au. (omissis) che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

**contro**

Ce.Ma. Spa, in qualità di mandataria di Be. 2022 S.R.L., elettivamente domiciliata in Napoli (...), presso lo studio dell'avvocato Fi.Iv. (omissis) che lo rappresenta e difende;

- interveniente -

**nonché contro**

Ba. Spa, FALLIMENTO Mi. Srl IN LIQUIDAZIONE;


- intimate -

avverso la sentenza n. 2616/2022 emessa da CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

## **FATTI DI CAUSA**

1. - Mi. Srl in liquidazione ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Ba. Spa, deducendo di aver intrattenuto, presso la stessa, alcuni rapporti di conto corrente con apertura di credito e di gestione di portafoglio, in cui avevano trovato regolamento linee di finanziamento autoliquidante di classe superiore, organizzate sotto la forma di anticipo su fatture. La società ha fatto valere l'invalidità totale o, in subordine, parziale, dei contratti per difetto di forma scritta, domandato rideterminarsi le poste di dare e avere e richiesto l'accertamento negativo del debito risultante alla data del 31 dicembre 2010 del conto corrente n. (omissis).

Si è costituita la banca convenuta, la quale ha proposto domanda riconvenzionale di condanna di  Impianti al pagamento della somma di Euro 124.061,04, corrispondente all'esposizione maturata con riferimento ai rapporti intrattenuti. Essa convenuta ha chiesto e ottenuto di essere autorizzata alla chiamata in causa del fideiussore, Ba.St., cui ha esteso la domanda riconvenzionale di condanna.

Ba.St. ha eccepito l'improcedibilità e, nel merito, l'infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti.

Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha accertato alla data del 30 giugno 2014 un saldo contabile a favore del correntista di Euro 44.017,62 sul conto corrente n. (omissis); ha dichiarato inammissibili le domande di compensazione legale e giudiziale formulate da parte attrice e dalla terza chiamata; ha rigettato le domande di nullità dei contratti; ha accolto la domanda riconvenzionale della banca condannando, per l'effetto, l'attrice e la terza chiamata, in solido, al pagamento dell'importo richiesto, di Euro 124.061,04, oltre interessi.

2. - In sede di gravame la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente questa decisione: ha rideterminato in Euro 80.043,42 l'ammontare dovuto in conseguenza della compensazione delle partite di debito e credito tra le parti e ha condannato la debitrice principale e la prestatrice della fideiussione al pagamento di detto importo, oltre interessi.

3. - Ricorre per cassazione, con un unico motivo, Ba.St. Resiste Ce.Ma. Spa in rappresentanza di Be. 2022 Srl, cessionaria del credito.

È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi è memoria della parte istante.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. - La proposta ha il tenore che segue:

" L'unico motivo deduce la violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria la fideiussione rilasciata dalla ricorrente in favore della banca;

" il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso il principio, dal quale il ricorso non offre idonei argomenti per discostarsi, per il quale 'In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico' (Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209)".

2. - Il Collegio condivide i rilievi formulati nella pronuncia richiamata nella proposta di definizione della controversia.

In tale decisione si è osservato: " Questa Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di 'contratti bancari e finanziari' per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria.

" Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti 'bancari e finanziari' contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari

disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) e che non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coesenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass. 13 maggio 2021, n. 12883; Cass. 22 novembre 2019, n. 30520).

" Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Cass. 20 maggio 2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura 'bancaria' del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.

" Tanto premesso, l'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28 del 2010 ".

Val la pena di aggiungere che in ambito bancario il procedimento di mediazione obbligatoria contemplato dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 è, per previsione contenuta nel primo comma dell'articolo, alternativo a quello contemplato dall'art. 128-bis T.U.B. e che quest'ultimo non si estende a tutti i rapporti contrattuali riconducibili agli operatori bancari e finanziari di cui all'art. 115 dello stesso testo unico.

Infatti, il cit. art. 128-bis dispone, al primo comma, che sia il CICR a stabilire i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente; ebbene, la delib. CICR del 29 luglio 2008 ha precisato che dette procedure riguardano le controversie tra intermediari e clienti, definendo cliente "il soggetto che ha o ha avuto con l'intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari": come è evidente, esula da tale definizione la figura del fideiussore. È da credere, dunque, che anche sul piano sistematico si imponga una interpretazione restrittiva, nel senso sopra indicato, risultando diversamente incongrua l'alternatività di meccanismi di definizione conciliativa aventi diverso ambito applicativo sul piano soggettivo.

E tale opzione ricostruttiva si salda con le indicazioni che possono trarsi dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 28 del 2010, ove è osservato che il settore dei contratti di servizi (assicurativi, bancari e finanziari) "già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto": con ciò auspicandosi un sostanziale allineamento, nella loro funzionalità operativa, dei moduli procedurali operanti all'interno del medesimo settore.

3. - Il ricorso è in conclusione inammissibile

4. - Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate un favore della controparte della ricorrente, che è cessionaria del credito litigioso. Come è noto, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 1 marzo 2022, n. 6774; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423).

Quanto alla legittimazione all'intervento, vale osservare che è stato depositato l'estratto della Gazzetta ufficiale recante menzione della cessione in blocco a Be. Srl dei crediti che Ap. Srl aveva acquistato mediante trasferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 23 gennaio 2020: il che è sufficiente a ritenere integrata la condizione del subentro di Ba. nel rapporto di obbligazione, tenuto anche conto della genericità della contestazione sul punto svolta, in memoria, dalla ricorrente.

Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022 ai giudizi - come quello in esame - introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).

Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai

sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).

In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 7.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

### **P.Q.M.**

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

condanna parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 7.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1a Sezione Civile, in data 6 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2024.